

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Lavori Pubblici
Urbanistica e Trasporti

D I S E G N O D I L E G G E

NORME PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMA-
TIVO AL PERSONALE DELLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE.

Approvato nella seduta del 29 novembre 1979

Relatore Antonio Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

dopo i rilievi fatti dal Commissario di Governo sulla nostra ultima legge per la pubblicizzazione della SITA e altre autolinee, sui quali quanto prima il Consiglio verrà chiamato ad esprimersi, diventa quanto mai urgente - per intuitivi motivi - l'attuazione di questa legge, predisposta in sostituzione della L.R. 29-1-1976, n°5, per una duplice esigenza.

La prima è quella di fare in modo che i rapporti tra la Regione e le imprese concessionarie di autolinee siano improntati a canoni di assoluta chiarezza ed univocità, onde evitare che abbiano ancora a verificarsi le situazioni di difficoltà attuative che hanno caratterizzato l'applicazione della legge n. 5/1976.

La seconda esigenza è quella di introdurre norme di snellimento delle procedure per gli interventi finanziari regionali, allo scopo di consentire le erogazioni puntuali delle integrazioni salariali.

Con l'art. 1, riconfermando l'intendimento regionale di perseguire l'obiettivo della perequazione normativa ed economica al personale delle autolinee con l'assunzione della relativa spesa, si superano le difficoltà interpretative insorte attorno alla legge statale 1.2.1978, n.30, stabilendo che il nuovo ordinamento del personale è esteso a tutte le aziende operanti in Puglia.

Agli artt. 2, 3 e 4, mentre si stabilisce univocamente che il punto di riferimento delle obbligazioni datoriali ~~da~~ essere quello derivante dall'ordinamento contrattuale e legislativo vigente, si autorizzano i relativi interventi finanziari regionali a copertura integrale dei maggiori costi aziendali.

Con le norme proposte dall'art.5 all'8 si definiscono i tempi, le modalità e le condizioni degli interventi finanziari regionali, in termini di snellezza procedurale e di chiari e precisi adempimenti aziendali.

./.

La VII Commissione, nell'approvare all'unanimità l'articolato che vi sottoponiamo, chiede al Consiglio un analogo consenso, per i motivi indicati, nella approvazione della presente legge.

Bari, 5 dicembre 1979

(Antonio Ventura)

Antonio Ventura

NORME PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DELLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE.

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di assicurare al personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee un trattamento economico e normativo perequato a quello del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale, assume a proprio carico un onere finanziario secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Le norme sull'ordinamento del personale delle autolinee in concessione, di cui alla legge statale 1/2/1978, n.30, sono estese a tutte le imprese concessionarie di autolinee nel territorio regionale pugliese, in quanto applicabili.

Restano fermi i principi ed i limiti stabiliti con R.D. 8/1/1931, n.148 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Agli effetti del primo comma del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie di sole autolinee il maggiore onere finanziario pari alla differenza tra il trattamento perequato al lordo degli oneri contributivi del personale delle autolinee gestite da aziende ed enti pubblici per atti di affidamento regionale e quello determinato per il personale dipendente da imprese concessionarie di sole autolinee dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi applicabili al settore.

./.

Art. 3

La Giunta regionale é autorizzata a corrispondere alle imprese concessionarie contributi straordinari a copertura dei maggiori costi del personale, rispetto a quelli del CCNL ANAC del 10.12.1970, derivanti dall'applicazione del CCNL del 23.7.1976, dell'accordo nazionale del 23.11.1977, della legge 1.2.78, n.30, dell'accordo nazionale del 24.1.1979 e successive modifiche, con carico della relativa spesa sul fondo del capitolo di bilancio assegnato per i contributi straordinari autorizzati con la legge regionale 13.1.1978, n.13. A tale fine le imprese che intendono beneficiare dei contributi devono produrre domanda corredata della documentazione dimostrativa di detti maggiori oneri.

Art. 4

Per le imprese che negli anni dal 1976 al 1979 hanno beneficiato di contributi perequativi previsti dalla legge regionale 29.1.1976, n.5 calcolati con riferimento al CCNL del 10.12.1970 (ANAC), i contributi di cui all'articolo precedente sono attribuiti in compensazione.

Art. 5

Per l'attuazione degli articoli precedenti la Giunta Regionale determina annualmente, per ciascuna impresa concessionaria di autolinee, ivi comprese quelle di concessione comunale, l'ammontare medio annuo degli oneri finanziari del maggiore costo del personale derivante dall'applicazione del trattamento perequato di cui all'art.2 e dalla contribuzione straordinaria di cui all'art.3 e ne autorizza l'erogazione a mensilità posticipate in ragione di un quattordicesimo.

./.

L'erogazione può essere disposta dal Settore Ragioneria, senza altra formalità, in tempo utile ad assicurare la retribuzione al personale non oltre il giorno 27 del mese al quale ciascuna mensilità si riferisce.

L'erogazione delle mensilità aggiuntive può essere disposta dopo il giorno 15 rispettivamente dei mesi di luglio e dicembre.

L'ammontare medio annuo degli oneri finanziari di cui al primo comma può essere rideterminato in occasione di variazioni derivanti dagli accertamenti di cui al successivo articolo 7. In tali circostanze si terrà conto anche delle variazioni numeriche nella consistenza del personale.

Art. 6

L'erogazione di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione all'Assessorato ai Trasporti, da parte di ciascuna impresa concessionaria, degli elaborati relativi alle liquidazioni dei trattamenti perequati di ciascun mese e della documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione dei pagamenti per il mese precedente delle integrazioni salariali nette al personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali ai rispettivi enti creditori.

Art. 7

Alla scadenza di ciascun trimestre solare la Giunta regionale, sulla base delle risultanze acclarate dall'Assessorato ai Trasporti dall'esame degli elaborati di cui al precedente articolo, provvede alle liquidazioni degli eventuali conguagli dovuti alle imprese.

Le somme che dovessero risultare erogate in più sono recuperate sulle mensilità ancora da erogare o su contributi comunque dovuti alle imprese in base a leggi regionali vigenti.

./.

Art. 8

L'elaborazione delle liquidazioni mensili dei trattamenti perequati deve essere effettuata sulla base degli stati di servizio individuali relativi al mese precedente e dev'essere corredata di una situazione dimostrativa della consistenza numerica del personale e delle variazioni intervenute.

Tutte le variazioni in aumento del personale devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9

Gli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979/81 ai sensi dell'art.4 della L.R. n.31 del 6/6/1979.

Art.10

Le disposizioni contenute nella legge regionale 29.1.1976 n.5 sono abrogate.